



Roma, 25/07/2011

- Ai Consigli Regionali delle Regioni  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia Romagna  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Piemonte  
Puglia  
Toscana  
Umbria  
Veneto
- Ai Dirigenti delle Sedi  
Provinciali e Territoriali
- e.p.c. Dirigenti Generali Centrali e  
Regionali
- Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali
- Agli Uffici Autonomi di Trento e Bolzano
- Ai Consigli Regionali delle Regioni  
Abruzzo  
Sardegna  
Valle D'Aosta  
Trentino Alto Adige  
Sicilia  
Friuli Venezia Giulia  
Molise
- Ai Coordinatori Generali delle  
Consulenze Professionali
- Agli Enti di Patronato

## NOTA OPERATIVA N. 19

**OGGETTO:** Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

I lavoratori pubblici dipendenti iscritti a questa gestione previdenziale ed eletti nell'ultima legislatura nelle Regioni in indirizzo hanno diritto a chiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero periodo di aspettativa lavorativa per l'espletamento del mandato elettorale. Ciò, in ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, come modificato ed integrato dall'art.3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, nonché dall'art.38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali le disposizioni legislative vigenti, con la presente nota, che codesti Consigli regionali vorranno divulgare agli interessati, si ritiene opportuno richiamare preventivamente l'attenzione circa gli adempimenti da assolvere e la documentazione da produrre, cui l'esercizio di tale diritto è subordinato.

Il riconoscimento del diritto di accredito figurativo è subordinato alla formalizzazione di apposita **istanza** da parte del Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare alla scrivente Direzione, Ufficio I, **entro il termine perentorio del 30 settembre p.v.** (quale anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa concessa dal proprio Ente datore di lavoro), **pena la decadenza dal diritto medesimo.** Detta istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n.229.

La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione.

Si informa, altresì, che da quest' anno è disponibile sul sito dell'Istituto l'apposita modulistica relativa all'istanza sopra descritta, da compilare e da inviare con le ordinarie modalità.

Al fine del riconoscimento del predetto accredito, successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti a corrispondere, per il tramite di codesti Organi elettivi,



l'equivalente dei contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore da calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.

Il termine ultimo per il versamento è previsto per il **31 ottobre** successivo e tale indicato riferimento temporale costituisce il termine di scadenza per ciascun versamento per ogni anno successivo al corrente, nel periodo di espletamento del mandato elettivo, oltre il quale maturano le somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, della legge 388/2000.

Ed invero l'art.38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto che i lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, che, in ragione dell'elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.

Detto versamento deve essere effettuato **tramite modello F 24 – versamenti con elementi identificativi** con le modalità indicate nella circolare n. 19 del 19 ottobre 2010, e non più sul C/C postale n. 30946008. Ciò allo scopo di consentire l'acquisizione automatica di tali versamenti ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa dell'iscritto.

Al riguardo, è bene precisare che, al fine della rintracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato nell'apposito campo del modello F24 nonché il codice identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui lo stesso risulta iscritto e che di seguito si elencano:

P138 Cassa CTPS	Contribuzione figurativa per cariche elettive
P238 Cassa CPDEL	Contribuzione figurativa per cariche elettive
P338 Cassa CPI	Contribuzione figurativa per cariche elettive
P438 Cassa CPUG	Contribuzione figurativa per cariche elettive
P538 Cassa CPS	Contribuzione figurativa per cariche elettive.

La correttezza di detti versamenti sarà oggetto di apposita verifica e confronto con le informazioni relative all'imponibile contributivo, necessario per la quantificazione

